

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 32-3693

L.r. 30 dicembre 2014 n. 24 - D.G.R. n. 8 - 1318 del 20 aprile 2015 e s.m.i. - adempimenti conseguenti all'abrogazione della l.r. n. 11/2001 - Disposizioni per l'anno 2016 - Spesa regionale di euro 213.294,64.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

- la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, con l'articolo 3 ha abrogato la l.r. n. 11/2001 (recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari" - CO.SM.AN.);

- il comma 2 del suddetto articolo 3 prevede: "Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.";

- il successivo comma 3, autorizza la spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00;

premessi, inoltre, che la D.G.R. n. 8 - 1318 del 20 aprile 2015, recante "L.R. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della L.R. 25 maggio 2001, n. 11 - Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015" e le successive deliberazioni di modifica e integrazione:

- ha dettato disposizioni relativamente alle polizze assicurative zootecniche per l'anno 2015, al fine di dare continuità al servizio di organizzazione dello smaltimento dei capi morti negli allevamenti operanti in Piemonte;

- a tal fine ha, tra l'altro, previsto l'erogazione del contributo regionale anche per le tipologie di polizze zootecniche che, selezionate mediante gara pubblica e stipulate nel periodo antecedente al 31 dicembre 2014, non potevano accedere alle risorse del Piano Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs n. 102/2004;

preso atto che (come da documentazione agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche), le predette polizze prevedono una durata con scadenza fino al 31.12.2016 e che, pertanto, il sostegno finanziario alle medesime, per il suddetto periodo, si configura come un adempimento conseguente all'abrogazione della l.r. n. 11/2001, destinato alle aziende zootecniche aderenti al CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014;

ritenuto opportuno, pertanto, prevedere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 24/2014, di applicare anche per il 2016 le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 8 - 1318 del 20 aprile 2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento all'erogazione del contributo regionale per le tipologie di polizze zootecniche che, stipulate nel periodo antecedente al 31 dicembre 2014, non possono accedere alle risorse del Piano

Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs. n. 102/2004, ovverosia le seguenti polizze di cui all'Allegato alla suddetta deliberazione:

- 5. Polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali (ad adesione collettiva);
- 8. Polizza per i danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

ritenuto opportuno disporre, da parte della Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, la trasmissione del presente atto ai Servizi della Commissione europea, per opportuna informazione, in quanto trattasi di estensione temporale (per il 2016) di un regime di aiuto in esenzione, per il 2015, già registrato il 22 giugno 2015 ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, senza variazioni nell'ammontare del contributo regionale erogato e per i medesimi beneficiari finali;

preso atto che all'onere di € 213.294,64 relativamente alle suddette tipologie di polizze si fa fronte con la giacenza esistente presso ARPEA, derivante dai fondi trasferiti con la Determinazione Dirigenziale n. 623 del 2 ottobre 2015;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di applicare anche per il 2016, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 24/2014, le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento all'erogazione del contributo regionale per le tipologie di polizze zootecniche che, stipulate nel periodo antecedente al 31 dicembre 2014, non possono accedere alle risorse del Piano Assicurativo Nazionale di cui al D.Lgs. n. 102/2004, ovverosia le seguenti polizze di cui all'Allegato alla suddetta deliberazione:

- 5. polizza per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, attacchi predatori e recuperi in montagna con mezzi aerei o speciali (ad adesione collettiva);
- 8. polizza per i danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

2. di prendere atto che il regime di erogazione del contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 e s.m.i. è stato registrato, il 22 giugno 2015 dai Servizi della Commissione Europea, per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014);

3. di stabilire la trasmissione del presente atto, da parte della Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, ai Servizi della Commissione europea, per opportuna informazione, in quanto trattasi di estensione temporale (per il 2016) di un regime di aiuto in esenzione per il 2015, senza variazioni nell'ammontare del contributo regionale erogato e per i medesimi beneficiari finali;

4. che all'onere di € 213.294,64 relativamente alle suddette tipologie di polizze si fa fronte con la giacenza esistente presso ARPEA, derivante dai fondi trasferiti con la Determinazione Dirigenziale n. 623 del 2 ottobre 2015.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)